



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione  
e la promozione del mototurismo”

Ernesto Francesco Alecci

**Proposta di Legge**  
***“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione  
e la promozione del mototurismo”***

**Relazione illustrativa**

Con la presente legge si intende regolamentare la promozione di una tipologia di turismo che si va diffondendo grazie alla specifica morfologia del territorio che consente, non solo lo sviluppo in senso imprenditoriale del settore, ma anche la fruibilità per la fascia interessata di tratti paesaggistici peculiari. Il mototurismo consente di unire al piacere di scoprire i territori, con i loro patrimoni artistici, storici e naturali e le produzioni tipiche locali, al piacere di viaggiare in libertà su un mezzo a due ruote. La flessibilità automaticamente indotta da questo tipo di turismo esperienziale dà la possibilità di costituire autonomamente itinerari o di affidarsi a percorsi privati e/o regionali per la scoperta e l'interazione con il territorio. È necessario promuovere ed incoraggiare esperienze turistiche diversificate, volte alla scoperta dei luoghi della Regione, conformandosi alle tradizioni culturali ed enogastronomiche, sviluppando percorsi volti alla scoperta delle peculiarità artistiche e territoriali.

Il mototurismo ha una valenza specifica come percorso necessario per sviluppare un'offerta turistica specifica sempre più ampia e articolata, che si sviluppi con il fine specifico di completare le “vie turistiche” più disparate che il territorio offre, per quanto concerne patrimonio artistico, architettonico, folkloristico, enogastronomico, paesaggistico e culturale della regione.

Questa legge interviene per regolamentare gli elementi necessari alla buona resa dell'esperienza turistica ed alla valorizzazione degli spazi territoriali, oltre che per promuovere lo sviluppo consapevole della formazione degli accompagnatori, procedendo a delineare le linee guida necessarie all'accreditamento di percorsi a sfondo regionale. La presente intende, infine, stabilire gli strumenti basilari necessari di cui il territorio intende dotarsi.

La proposta di legge prevede all'art. 1 la finalità, che è quella di promuovere il turismo motociclistico. L'art. 2 riguarda le iniziative che la regione programma per sviluppare il mototurismo. Nell'art. 3 si dispone in riferimento alla formazione di operatori qualificati. L'art. 4 regola la prima fase di attuazione della legge e, infine l'art. 5 prevede l'invarianza finanziaria delle norme.

## **Relazione tecnico - finanziaria**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale. Si prevede, inoltre, che le attività necessarie alla tenuta dell'Elenco regionale dei portali storici siano svolte dal competente dipartimento regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. In relazione alle possibili azioni della regione in favore di enti pubblici e privati si prevede che le stesse siano finanziate nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie e nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione. Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene le finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta oneri finanziari in quanto detta la programmazione regionale	//	//	//

3	Non comporta spese in quanto contiene norme in materia di formazione	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni transitorie	//	//	//
5	Reca la norma finanziaria	//	//	//

**Tabella 1 - Oneri finanziari:**

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

**Tabella 2 - Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Totale</b>
	//	//	//	//

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. La Regione Calabria promuove il mototurismo quale offerta turistica specifica volta alla scoperta del territorio attraverso l'utilizzo di motocicli.

## **Art. 2**

### **Programmazione regionale**

1. Nell'ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, la Regione Calabria, senza incidere sulle risorse autonome individua iniziative volte allo sviluppo del mototurismo, in particolare:

a) la promozione di una rete di itinerari per mototuristi volti alla conoscenza degli aspetti naturalistici, culturali, enogastronomici ed artigianali del territorio attraverso la realizzazione di un portale multimediale dedicato nei siti inerenti il turismo della regione;

b) l'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento alle strutture ricettive, ivi compresi stabilimenti balneari e info-point, di specifici servizi diretti ai mototuristi e alla conoscenza dei suddetti percorsi;

c) la realizzazione di itinerari di mototurismo collegati con altri itinerari nazionali ed internazionali, ivi compresi quelli dedicati ai diversamente abili, che valorizzino in particolare il territorio regionale con conseguente aumento e tutela del numero di stalli per il parcheggio delle motociclette.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative sul territorio per la promozione del mototurismo di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida necessarie all'accreditamento dei percorsi mototuristici.

### **Art. 3**

#### **Formazione**

1. La Regione promuove la formazione di operatori che accompagnano singoli o gruppi in itinerari mototuristicici, anche avvalendosi del CONI, dell'ASI (Autoclub storico italiano), della Federazione Motociclistica Italiana e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.
2. I programmi dei percorsi mototuristicici sono sviluppati dagli enti turistici pubblici e privati anche con riguardo agli eventuali crediti formativi già in possesso degli addetti alla guida.
3. I costi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti, ferma restando la possibilità, da parte della Regione, di concorrere alle spese con proprie risorse.

### **Art. 4**

#### **Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni indicate all'articolo 2 sono inserite nella programmazione turistica regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 5**

#### **Norma finanziaria**

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Il Consigliere regionale  
F.to Ernesto Francesco Alecci